

Controlli sui pc aziendali si, ma nel rispetto di precise regole

Settore: [Sicurezza/Privacy](#)

Fonte: [Redazione COMSEC](#)

Ulteriori informazioni sui servizi consulenziali e prodotti specifici, sono disponibili sul nostro sito – www.comsecservizi.com – o richieste direttamente alla Segreteria COMSEC - segreteria@comsecservizi.com o telefonando direttamente a Tel. 02 57518448 – Mobile 335-6463024.

Una società non può controllare il contenuto del pc di un dipendente senza averlo prima informato di questa possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e della dignità del lavoratore.

Questa la decisione del Garante sul **ricorso (doc. web n. 2149222)** (presentato da un **dipendente che era stato licenziato senza preavviso dalla propria azienda**. L'uomo si era rivolto sia alla magistratura ordinaria, per contestare la stessa fondatezza dell'accusa e il relativo licenziamento, sia al Garante per opporsi alle modalità con cui la società avrebbe acquisito e trattato i suoi dati.

Dai riscontri dell'Autorità è emerso che una serie di documenti, sulla base dei quali **il datore di lavoro aveva fondato la sua decisione, erano contenuti in una cartella personale del pc portatile assegnato al lavoratore**. La società vi aveva avuto accesso quando il dipendente aveva riportato il computer in sede per la periodica operazione di salvataggio dei dati (backup) aziendali. Contrariamente a quanto affermato dall'impresa, **non risulta però che il lavoratore fosse stato informato:**

- sui **limiti di utilizzo** del bene aziendale,
- né sulla possibilità che potessero essere avviate così penetranti **operazioni di analisi e verifica sulle informazioni contenute nel pc stesso**.

Le condizioni di liceità del controllo datoriale

Il Garante ha ribadito che il datore di lavoro può effettuare controlli mirati al fine di verificare l'effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro.

Tale attività, però, può essere svolta solo nel rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori e della normativa sulla protezione dei dati personali che prevede, tra l'altro che alla persona interessata debba essere sempre fornita un'idonea informativa sul possibile trattamento dei suoi dati connesso all'attività di verifica e controllo.

Il Garante ha quindi vietato alla società ogni ulteriore utilizzo dei dati personali così acquisiti. Sarà invece l'autorità giudiziaria a valutare l'utilizzabilità nel procedimento civile già in corso della documentazione acquisita agli atti.

Riferimenti:

Ulteriori riferimenti sono disponibili: [qui](#).